

## CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 29 aprile 2022 alle ore 10:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l'assistenza del Vice Segretario Generale GAMBARINI PATRIZIA.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 11 membri su 13, assenti n. 2.  
In particolare risultano:

COSTI MARIA	Presente
GUERZONI PAOLA	Presente
LAGAZZI IACOPO	Presente
MUZZARELLI GIAN CARLO	Presente
PLATIS ANTONIO	Presente
POGGI FABIO	Presente
REBECCHI MAURIZIA	Presente
SANTORO LUIGIA	Presente
TOMEI GIAN DOMENICO	Presente
VENTURINI STEFANO	Presente
VERONESI MATTIA	Assente
ZANIBONI MONJA	Presente
ZAVATTI LAVINIA	Assente

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 43  
REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL RILASCIO DELLE  
CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO,  
ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI E DI SEGNALETICA STRADALE E PER  
L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE UNICO PATRIMONIALE - MODIFICAZIONI.

Oggetto:

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI E DI SEGNALETICA STRADALE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE UNICO PATRIMONIALE - MODIFICAZIONI.

L'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha previsto l'istituzione e regolamentato, a decorrere dal 01/01/2021, il "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Ai sensi dell'art. 1, comma 816 della citata legge n. 160/2019 il canone unico sostituisce, a legge di bilancio 2020, i seguenti tributi:

- Tosap (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)
- Cosap (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)
- Icpdpa (imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni)
- Cimp (canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari)
- il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Dlgs 285/1992 (Codice della Strada) limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è un canone dovuto all'ente pubblico (Comune, Provincia o Città Metropolitana) che ha rilasciato la concessione o l'autorizzazione; il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari, anche mediante affissioni.

Il Canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti; è riconosciuta in ogni caso agli enti la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Con delibera di Consiglio Provinciale n. 99 del 28/12/2020 è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" di cui all'art. 1 commi da 816 a 847 della Legge 27/12/2019 n. 160; con successiva deliberazione di Consiglio Provinciale n. 100 del 28/12/2020 sono state definite le tariffe del canone patrimoniale di concessione/autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui al citato Regolamento.

L'art. 58 comma 16 della Legge 23/12/2020 (Legge di Bilancio 2021), come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2021 (Legge di Bilancio 2022), prevedeva che entro il termine del 30/04/2021 gli enti potevano deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali e approvare i regolamenti relativi alle rispettive entrate locali.

Volendo unificare tutte le norme regolamentari della Provincia di Modena in materia di concessioni, autorizzazioni, nulla osta per occupazioni di suolo pubblico, installazione di impianti pubblicitari e segnaletica stradale, nonché in materia di canone patrimoniale di concessione/autorizzazione o esposizione pubblicitaria, con deliberazione n. 44 del

10/04/2021 il Consiglio Provinciale ha approvato il “Regolamento per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico, all’installazione di impianti e di segnaletica stradale e per l’applicazione del relativo canone patrimoniale” che annulla e sostituisce il “Regolamento istitutivo del canone patrimoniale di concessione/autorizzazione o esposizione pubblicitaria” di cui alla precedente delibera di Consiglio Provinciale n. 99 del 28/12/2020 e abroga il “Regolamento provinciale per le concessioni ed autorizzazioni stradali e per l’applicazione della tassa di occupazione spazi e aree pubbliche” di cui alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 98 del 08/06/1994 e s.m.i.

Il comma 5-ter dell’art. 40 del Decreto Legge 31/05/2021, n. 77, così come convertito dalla Legge 29/07/2021, n. 108, ha introdotto nella Legge di Bilancio 2020 il nuovo comma 831-bis nella Legge n. 160/2019, che così dispone:

*“Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di cui al D.Lgs 01/08/2003 n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 259/2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PagoPA di cui all’art. 5 del Codice di cui al D.Lgs. 07/03/2005 n. 82.”*

La nuova disposizione, nel prevedere un canone fisso di 800 euro non modificabile dall’ente, a prescindere dalla superficie realmente occupata dall’impianto, introduce una significativa, quanto ingiustificata, detassazione degli impianti in questione.

Di fatto, con il comma 831-bis è stato istituito un nuovo canone di occupazione, il cd “canone antenne”, alternativo al c.d. canone unico

La norma presenta elementi di criticità non solo dal punto di vista economico (unico canone fisso a prescindere dalla superficie realmente occupata dall’impianto) ma anche sotto il profilo amministrativo per la necessità di perimetrare la nuova disposizione alle “reti e infrastrutture che insistono solo sul patrimonio indisponibile dell’ente”.

Considerano che il comma 819 della legge 27 dicembre 2019, n.160 alla lettera a) prevede, quale presupposto per l’applicazione del canone unico ( e quindi anche del cd canone antenne) l’occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, ne consegue quindi che il canone unico e il nuovo cd “canone antenne” non trovano applicazione nei confronti delle reti e delle infrastrutture che insistono su spazi ed aree facenti parte del patrimonio disponibile dell’ente.

Gli impianti posizionati su beni patrimoniali disponibili dell’ente sono pertanto regolati da contratti di locazione disciplinati dalle norme di diritto privato; per tale tipologia di beni, infatti, la pubblica amministrazione si comporta alla stregua di qualsiasi soggetto privato e può, quindi, legittimamente prevedere il pagamento di un canone di locazione da parte del soggetto occupante il suolo pubblico, non trovando applicazione la disciplina del canone unico.

Da più parti è quindi stato richiesto un intervento correttivo del Legislatore , considerato che la nuova normativa crea di fatto un’evidente disparità di trattamento rispetto ad impianti similari siti su aree private e comporta una significativa perdita di gettito per i comuni.

Considerato che l'ultimo periodo del comma 831-bis individua nel 30/04 di ciascun anno il termine di versamento del canone in questione e che la Legge n. 108/2021 - di conversione del D.L. n. 77/2021 - è entrata in vigore a metà Agosto 2021, quindi in un momento successivo rispetto al termine per l'approvazione da parte dei comuni delle tariffe del canone unico (31/05/2021) è ragionevole ritenere che il c.d. "canone antenne" trovi applicazione a decorrere dal 2022, senza che possa emergere alcun diritto al ricalcolo o al rimborso di quanto già versato entro il 30/04/2021, non essendo la retroattività della norma espressamente prevista, analogamente alla correlata e necessaria copertura finanziaria.

In attesa di un successivo ed eventuale intervento legislativo in merito, si rende necessario adeguare il vigente "Regolamento provinciale per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico, all'installazione di impianti e di segnaletica stradale e per l'applicazione del relativo canone patrimoniale" approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 10/04/2021, recependo la predetta modifica normativa.

Relativamente alle Sezioni II e III del suddetto Regolamento si rendono necessarie le seguenti modifiche:

- *art.7 "DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE" comma 8 "Sul sito Internet della Provincia è pubblicata la modulistica necessaria per la presentazione delle domande inerenti i vari procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento"*
- *art. 39 "DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE AL POSIZIONAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI" comma 6 "Sul sito Internet della Provincia è pubblicata la modulistica necessaria per la presentazione delle domande inerenti i vari procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento":*

Dal mese di Marzo 2022 è stata resa obbligatoria per l'utenza la presentazione delle istanze con modalità online, pertanto la modulistica precedentemente pubblicata sul sito web dell'Ente è stata rimossa.

Si rende necessario quindi modificare entrambi i commi nel modo seguente:

Sul sito internet della Provincia sono pubblicate le modalità da seguire per la presentazione delle istanze"

- art. 12 comma 5 lettera e): per mero errore materiale è stato citato l'art. 10 anziché l'art. 13 pertanto sarà: "e) per gli enti con i quali è stata stipulata la convenzione prevista dal successivo art. 13 del presente Regolamento, valgono le norme previste in tale convenzione anche per quanto riguarda il deposito cauzionale"
- "ALLEGATO 3 – DIRITTI, ONERI, SPESE ISTRUTTORIA,ECC." nella "Tabella riassuntiva degli oneri e bolli dovuti" relativamente alle opere:
  - a)"Richiesta cambio immagine" è stato erroneamente indicato nella colonna "Bollo Virtuale" l'importo di 16 euro, somma non dovuta dall'utenza in quanto l'autorizzazione al cambio immagine dell'impianto pubblicitario si formalizza mediante silenzio assenso ai sensi dell'art. 53 comma 8 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento Codice Strada);
  - "Rilascio nulla.osta concessioni presentata da privato" è stato erroneamente indicato nella colonna "Bollo Virtuale" l'importo di 16 euro, somma non dovuta dall'utenza, in quanto trattasi di atto infraprocedurale rilasciato al Comune;

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato e il responsabile Finanziario hanno espresso parere, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti Locali;

Il Presidente dichiara aperta la trattazione del presente oggetto:

Avv. BELLENTANI BARBARA

Grazie, brevemente In sostanza si tratta di una modifica al Regolamento sul canone patrimoniale unico, che è stato introdotto con la Legge di bilancio del 2020. Nel corso del 2021, con una Legge è stato introdotto il comma 831-bis alla disciplina sul canone unico. Ciò ha comportato in sostanza una norma ad hoc per quel che riguarda la regolamentazione delle concessioni per le cosiddette antenne, per le infrastrutture relative alle telecomunicazioni. La nuova disposizione prevede che il concessionario sia tenuto al versamento di un cosiddetto canone unico definito già dal legislatore pari ad 800 euro. Dinanzi quindi a questa modifica legislativa, abbiamo ritenuto necessario procedere ad inserire nel Regolamento provinciale una norma ad hoc, che pertanto prevede e recepisce quello che dispone la normativa di legge, il canone fisso nella misura di 800 euro; il presupposto di questo canone è l'indisponibilità del bene patrimoniale pubblico, quindi si tratta di un canone che non si applica a tutti quei beni invece che fanno parte del patrimonio disponibile. Ovviamente le considerazioni sono quelle che sicuramente questo è un canone che riduce le possibilità di introito da parte delle Amministrazioni, ma questo è stato determinato dal legislatore in questo modo e quindi dobbiamo recepirlo perché si tratta di un adempimento di legge. Non ho altro da aggiungere perché si tratta in sostanza di una forma di recepimento di quello che già è contenuto all'interno delle norme finanziarie.

VENTURINI STEFANO - Consigliere

Questa variazione è già passata anche attraverso i Consigli Comunali. Come diceva la Dottoressa Bellentani, è un problema soprattutto per i piccoli Comuni, il cui gettito varia notevolmente. Ci è sembrato quasi un colpo nazionale voluto dai poteri forti della telefonia che oggi, con poche centinaia di euro, riescono a installare sul suolo pubblico le proprie apparecchiature, quando prima per i Comuni, soprattutto quelli piccoli, le installazioni non solo avevano un gettito di cassa importante, ma questo diciamo che sostanzialmente, anche attraverso gli strumenti urbanistici, limitava gli impianti di telefonia, tralicci e altri, o gli scavi, sul proprio territorio comunale. Quindi da un certo punto di vista ci preoccupa perché non vorremmo che fosse l'anticamera per una sorta di installazioni selvagge sul territorio. Tra l'altro questa variazione nazionale sostanzialmente impone anche per l'occupazione di suolo pubblico del versamento della metà della quota all'atto della domanda e diciamo per le attività commerciali che hanno bisogno di ripartire anche dopo il periodo COVID e di fare un'occupazione di suolo pubblico, dover anticipare il 50% all'atto della domanda, non è di certo un aiuto però sono norme nazionali, ci tocca recepirle, ma questo non ci vieta di esprimere magari anche un parere difforme al legislatore, che magari può anche ravvedersi nella norma appena emanata.

TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia

Se non ci sono, noi andiamo a recepire queste indicazioni. Da una prima indagine che ho fatto nei giorni scorsi su alcune situazioni, per il cittadino può essere un vantaggio. Adesso io ho un caso specifico che ho esaminato l'altro giorno, che la Provincia di Modena tra l'altro, insieme

alla maggior parte delle Province, non fanno pagare il canone sulle occupazioni suolo pubblico temporaneo sopra suolo, e questo permette ad alcune situazioni di risparmiare, le Attività possono risparmiare quello che invece prima pagavano. Ovviamente dovrà sempre essere richiesto e autorizzato, però c'è una bella differenza. Io penso a un dehor particolare che ho nel mio Comune, che prima aveva addirittura smesso di montarlo perché facevamo pagare il minimo, ma facevamo pagare, ed oggi è gratuito, perciò vediamo anche i lati positivi. Invece sull'antenna è l'esatto contrario, perciò condivido la preoccupazione, però nello stesso tempo provo a dare sempre anche una visione di quello che è qualche elemento positivo. Mettiamo in approvazione il Regolamento.

Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la presente delibera che viene approvata come segue:

PRESENTI	n. 11	
FAVOREVOLI	n. 8	(Presidente Tomei, Consiglieri Muzzarelli, Costi, Guerzoni, Lagazzi, Poggi, Rebecchi e Zaniboni;)
ASTENUTI	n. 3	(Consiglieri Santoro, e Venturini Consigliere Platis,)

Per quanto precede,

#### IL CONSIGLIO DELIBERA

1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, il vigente “Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” di cui all'art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 10/04/2021, come di seguito indicato:

- L'art. 70 “Occupazioni con impianti di telefonica mobile e tecnologie di telecomunicazioni” viene sostituito dal presente testo:

**art. 70 “Occupazioni con impianti di telefonica mobile e tecnologie di telecomunicazioni”**

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio provinciale.

2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 259/2003 e può avere per oggetto:

- i. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato – occupazione “singola” con unico gestore di servizi di telecomunicazioni – oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
- ii. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione multipla) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

- durata minima 6 anni;

- in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area alla Provincia di Modena debitamente ripristinata;

4. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di cui al D.Lgs 01/08/2003 n. 259 e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, sono soggetti a un canone pari a € 800,00 (ottocento virgola zero) per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 259/2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del Codice di cui al D.Lgs. 07/03/2005 n. 82.”.

5. La Provincia di Modena si riserva di chiedere al concessionario opportune garanzie per il ripristino dei luoghi e il pagamento dei canoni concessori dovuti.

6. Sia nel caso di reti che di infrastrutture, è previsto il raddoppio del canone di cui al precedente comma 4 nel caso di più soggetti utilizzatori del medesimo sito; nei confronti di questi ulteriori utilizzatori l'ente potrà procedere al recupero in via diretta di quanto dovuto a titolo di canone di concessione.

7. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

- **All'art. 7 “DOMANDA PER OTTENETE L'AUTORIZZAZIONE” comma 8 e all'art. 39 “DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE AL POSIZIONAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI” comma 6** vengono modificati nel seguente modo:

*“Sul sito internet della Provincia sono pubblicate le modalità da seguire per la presentazione delle istanze”;*

- **L' art. 12 comma 5 lettera e)** viene modificato in:

*“per gli enti con i quali è stata stipulata la convenzione prevista dal successivo art. 13 del presente Regolamento, valgono le norme previste in tale convenzione anche per quanto riguarda il deposito cauzionale”*

- **“ALLEGATO 3 – DIRITTI, ONERI, SPESE ISTRUTTORIA,ECC.” Nella “Tabella riassuntiva degli oneri e bolli dovuti”** eliminare l'importo di € 16,00 a titolo di bollo virtuale da:

*“opere” “Richiesta cambio immagine” e “Rilascio nulla osta concessioni presentata da privato” con conseguente correzione degli importi totali rispettivamente € 25,00 e € 30,00”.*

2) di dare atto che a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione, i suddetti articoli sostituiscono i corrispondenti articoli del “Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” di cui all'art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;

- 3) di confermare in ogni altra sua parte il vigente “Regolamento per l’applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” di cui all’art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 10/04/2021;
- 4) di demandare agli uffici competenti la pubblicazione del testo completo del “Regolamento per l’applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” di cui all’art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, così come modificato con la presente deliberazione.

Il Presidente, stante l’urgenza di adeguare il “Regolamento per l’applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” di cui all’art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 alla modifica normativa introdotta dalla Legge n. 108/2021 - di conversione del D.L. n. 77/2021. pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma della D.Lgs. 267/2000, che viene approvata come segue:

PRESENTI	n. 11	
FAVOREVOLI	n. 8	(Presidente Tomei, Consiglieri Muzzarelli, Costi, Guerzoni, Lagazzi, Poggi, Rebecchi e Zaniboni;)
ASTENUTI	n. 3	(Consiglieri Santoro, e Venturini Consigliere Platis,)

---

Della sujestesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente  
TOMEI GIAN DOMENICO

Il Vice Segretario Generale  
GAMBARINI PATRIZIA